

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI E
PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 44 del 22/12/2004.

ART. 1 FINALITA'

Gli interventi nel campo socio-assistenziale sono informati ai seguenti principi:

- a) rispetto della persona e della sua dignità ;
- b)rispetto della famiglia e del suo ruolo;
- c) prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di disagio sociale di natura personale, familiare e collettiva;
- d) superamento di qualsiasi forma di emarginazione e disadattamento sociale;
- e) rispondenza degli interventi al bisogno e alle esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona;
- f) rispondenza degli interventi al bisogno ed alle esigenze della collettività che si trovi, per la propria posizione sociale e/o economica, in situazione di disagio.

ART. 2 DESTINATARI

Gli interventi sono rivolti alle persone residenti o dimoranti nei Comuni del territorio dell'Ambito Territoriale XVI.

Possono essere estesi anche alle persone che si trovino occasionalmente nel territorio dell'Ambito per il tempo necessario a superare l'emergenza ovvero per consentire il rientro nel territorio di appartenenza.

ART.3 INTERVENTI

Gli interventi si distinguono in :

- a) interventi diretti, volti a dare una soluzione immediata o nel tempo a situazioni di bisogno non altrimenti sanabili;
- b) interventi indiretti, volti a fronteggiare particolari situazioni di bisogno o disagio, favorendo l'accesso a idonee strutture, servizi, prestazioni, beni e risorse.

Di norma l'intervento indiretto è preferito a quello diretto.

ART. 4 INTERVENTI DIRETTI

Gli interventi diretti si distinguono in:

- a) ordinari, con carattere continuativo, a tempo determinato o indeterminato, miranti a integrare un reddito insufficiente o momentaneamente interrotto;
- b) straordinari, con carattere una tantum, volti a sanare situazioni di indigenza pressante e contingente.

ART. 5 INTERVENTI INDIRETTI

Gli interventi indiretti si realizzano attraverso l'assunzione diretta, parziale o totale, delle spese per l'accesso a strutture, servizi, prestazioni, beni e risorse, ovvero mediante erogazione di somme espressamente finalizzate alla copertura, totale o parziale, delle spese predette.

ART. 6 REQUISITI

Per accedere agli interventi assistenziali, di norma, è richiesto che il nucleo familiare del richiedente abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a Euro 5.000,00. In caso di particolare e motivata significatività dell'intervento rispetto agli obiettivi generali e/o individuali perseguiti dal Comune, si può prescindere dal requisito economico.

ART. 7 MODALITA'

Le domande, redatte su apposita modulistica omogenea per tutto il territorio dell'Ambito e disponibile presso gli UPS e gli Uffici dei Servizi Sociali dei Comuni, devono essere presentate agli UPS o agli Uffici comunali i quali comunicheranno, a fini statistici, la domanda ricevuta all'UPS.

Le domande o le proposte di intervento, opportunamente motivate e documentate, in particolare ai fini della dimostrazione del requisito economico, istruite dall'ufficio servizi sociali del Comune o dall'UPS, sono sottoposte alla Giunta Comunale.

La determinazione della Giunta Comunale deve essere adottata entro i tempi stabiliti dalla vigente normativa.

ART. 8 INTERVENTI DI EMERGENZA

Per fronteggiare situazioni di evidente e pressante bisogno, il Sindaco può autorizzare, anche in via preventiva, l'erogazione di somme non superiori a Euro 500,00.

ART. 9 PARENTI TENUTI PER LEGGE AGLI ALIMENTI

La Giunta e gli operatori debbono sempre tener conto degli obblighi posti dalla legge a carico dei congiunti, prendendo a riguardo ogni iniziativa atta a

favorire l'intervento dei congiunti stessi verso il richiedente l'assistenza, sia sul piano materiale che su quello finanziario.

Nel caso in cui i congiunti rifiutino, per ragioni soggettive, di rispettare l'obbligo di legge e questo atteggiamento comprometta seriamente le condizioni di vita del richiedente, l'assistenza verrà ugualmente erogata, salva e riservata la facoltà del Comune di rivalersi ai sensi di legge.

ART. 10 NORMA FINALE

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono, in quanto applicabili, le norme delle Leggi Nazionali e Regionali e successive modificazioni.

Il presente Regolamento potrà essere sottoposto a modifiche/integrazioni al termine di un periodo di applicazione sperimentale della durata di un anno.